

Allo Sportello Unico del Comune di  
Rocca Priora – 00079 (RM)  
pec: [comune.roccapriora@pec.it](mailto:comune.roccapriora@pec.it)

ILIAD spa  
pec: [svilupparete.iliaditalia@legalmail.it](mailto:svilupparete.iliaditalia@legalmail.it)

p.c. Al Servizio Vigilanza Guardiaparco  
Servizio Vigilanza  
UPG Cinzia Barbante

All'Albo Pretorio del Parco  
Sede  
pec: [albopretorio@parcocastelliromani.it](mailto:albopretorio@parcocastelliromani.it)

**Oggetto:** *Progetto per opere di INSTALLAZIONE RADIO BASE PER RETE DI TELEFONIA MOBILE DI ILIAD ITALIA SPA - Pratica n. 04/ANT presentata in data 16.03.2023 Prot. gen. 1739, 1740 E 1743 - RICHIEDENTE ILIAD ITALIA SPA  
Conferenza di Servizi  
Comune di Rocca Priora – Via dei Romani n. 2  
Diniago  
Prat. 769/2024 (Rich.te ILIAD spa)*

VISTA la Legge Regionale 13.01.1984, n. 2 “Istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani” e s.m.i;

VISTA la Legge 6.12.1991, n. 394 “Legge quadro in materia di aree protette” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 6.10.1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e s.m.i. e le misure di salvaguardia di cui all’art. 8, della L29/97

VISTA la Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 “pianificazione Paesistica e Tutela dei Beni e delle Aree sottoposti a Vincolo Paesistico” e s.m.i.;

VISTO il Dlgs. 22 gennaio 2004 n 42 Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e simi;

VISTO il P.T.P.R. approvato con DCR n 5 del 02.08.2019 (Bur 13 .02.2020);

VISTA la lettera b) del punto 12 dell’art 9 della Legge Regionale del 27 febbraio 2020 n.1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione; “fatto salvo quanto previsto ai commi 12, 13 e 14.” sono sostituite dalle seguenti: “fatto salvo quanto previsto al comma 12 e, limitatamente al territorio del Comune di Roma capitale, quanto previsto ai commi 13 e 14. Nelle aree naturali protette per le quali nella relativa legge istitutiva non

*sia stata specificata la distinzione in zona A e in zona B, di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), si applicano le misure di salvaguardia previste per la zona A, fatte salve le aree urbanizzate*

*individuata nel PTPR ovvero nei Paesaggi degli insediamenti urbani, nei Paesaggi degli insediamenti in evoluzione e nel Paesaggio agrario di continuità nelle quali si applicano le misure di salvaguardia previste per la zona B."*

CONSIDERATO che all'interno del perimetro del parco sono vigenti le norme di salvaguardia di cui all' art 8 della legge regionale n29/97;

VISTO l'art. 28 della Legge Regionale 29/97 (Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente di gestione) comma 1- "Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della I. 394/1991;

VISTA la domanda e il progetto presentati in data 26.11.2024, con n. prot. 7009, finalizzati all'ottenimento del n.o per lavori di installazione radio base per rete di telefonia mobile di iliad italia spa - Conferenza di Servizi - nel Comune di Rocca Priora - Via dei Romani n. 2, censito in Catasto al Fogli n. 32, part. 992;

CONSIDERATO il precedente DINIEGO per la stessa tipologia di intervento rilasciato in data 2.05.2023 con n. prot. 2813;

CONSIDERATO che l'intervento ricade in zona E "attività agricole", del PRG del Comune di Rocca Priora;

CONSIDERATO che, "nei territori che gli strumenti urbanistici vigenti destinano a zone agricole si applicano le misure di salvaguardia contenute nell'art. 8 della L.R. n. 29/97 ed in particolare quelle previste dalla L.R. 2/84, in cui ogni intervento deve essere indirizzato alla conservazione dei valori tipici e tradizionali propri dell'agricoltura ed alla difesa dell'esercizio dell'impresa agricola, considerando come strumento attivo per la conservazione dei beni ambientali, è comunque vietata ogni attività comportante trasformazione dell'uso del suolo diverso dalla sua naturale vocazione per l'utilizzazione agricola";

CONSIDERATO che l'intervento ricade in "beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche", secondo il D. lgs, 42/2004;

CONSIDERATO che l'intervento, secondo quanto si legge nella relazione paesaggistica del progetto "consiste nella realizzazione di una nuova stazione radio base "e "il palo avrà un'altezza complessiva di 30 metri,.

CONSIDERATO che la struttura sarebbe visibile da grande distanze, perché l'intorno è costituito da terreno naturale libero, non coltivato.

CONSIDERATO che la struttura che arriva a toccare i 30 metri di altezza, superando di circa due terzi la parte sommitale delle chiome degli alberi; alberi comunque non presenti nelle immediate vicinanze del nuovo impianto.

CONSIDERATO che la struttura sarebbe inserita in una “Area Periurbana”, con una edificazione rada e diffusa, secondo un modello edilizio costituito prevalentemente da villette uni o bifamiliari;

CONSIDERATO che la nuova stazione radio base sarebbe collocata a poche decine di metri dagli edifici più prossimi e, in ogni caso, in un contesto nel quale vi è presenza di avifauna (anche migratrice) e di chiroterofauna (anche ibernante negli edifici);

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati;

VISTO il cosiddetto “principio di precauzione”, stabilito nell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il quale sancisce la necessità di un approccio alla gestione del rischio potenziale per cui, qualora sia possibile che una determinata azione possa arrecare danno all’ambiente e qualora non vi sia ancora un consenso scientifico sulla questione, l’azione in questione non dovrebbe essere perseguita;

CONSIDERATO che, al momento, sulla base della consultazione della notevole mole di letteratura disponibile sull’argomento, non vi è uniformità di visione nel mondo scientifico rispetto all’influenza delle radiazioni elettromagnetiche sulla fauna selvatica (in modo particolare, sull’avifauna, stanziale o anche in volo lungo le rotte migratorie che valicano la cresta della catena montuosa dell’Artemisio, e sulla chiroterofauna) e che, in ogni caso, sussistono ragioni argomentate approfonditamente che rivelano serie e sostanziali influenze negative potenziali sulla stessa fauna;

NON SI CONCEDE NULLA OSTA

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal rilascio del presente N.O.

Il Tecnico Istruttore  
*Marco Ferrari*

Il Direttore  
*Emanuela Angelone*